



REGIONE BASILICATA

DIPARTIMENTO
STAZIONE UNICA APPALTANTE - RB
UFFICIO APPALTI DI SERVIZI E FORNITURE

Via Vincenzo Verrastro, 4 - 85100 Potenza
Tel. 0971 668307
ufficio.appalti.servizi.forniture@cert.regione.basilicata.it

ALLEGATO N. 6

PROCEDURA APERTA PER:

**AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE E DELL'ESERCIZIO DEI SERVIZI AUTOMOBILISTICI
SOSTITUTIVI O INTEGRATIVI DEI SERVIZI FERROVIARI DI INTERESSE REGIONALE E LOCALE**

DI CUI AGLI ARTICOLI 8 E 9 DEL D.LGS. 422/97

(EX ART. 3, COMMA 37 DEL D.LGS. N. 163/2006 E S.M.I.)

CODICE IDENTIFICATIVO GARA (CIG): 6308035328

- CAPITOLATO D'ONERI -



REGIONE BASILICATA

Sommario

Articolo 1 - Definizioni	3
Articolo 2 - Oggetto	3
Articolo 3 – Documentazione di Gara.....	4
Articolo 4 - Durata	5
Articolo 5 - Corrispettivi e Modalità di Pagamento.....	5
Articolo 6 - Programmi d'Esercizio	5
Articolo 7 - Modifiche dei Programmi d'Esercizio e Adeguamento Corrispettivi.....	6
Articolo 8 - Scioperi o Eventi Straordinari e Imprevedibili	6
Articolo 9 - Beni e Obbligazioni per l'Esercizio dei Servizi	7
Articolo 10 – Personale.....	7
Articolo 11 - Parco Mezzi Destinato all'Esercizio dei Servizi	8
Articolo 12 - Tariffe e Servizi Commerciali all'Utenza	9
Articolo 13 - Qualità e Carta dei Servizi.....	10
Articolo 14 - Informazioni all'Utenza.....	10
Articolo 15 - Ulteriori Obblighi e Responsabilità	11
Articolo 16 - Garanzie Finanziarie.....	11
Articolo 17 - Assicurazioni	12
Articolo 18 - Reporting e Monitoraggio.....	12
Articolo 19 - Sanzioni	13
Articolo 20 - Decadenza e Risoluzione	14
Articolo 21- Recesso	15
Articolo 22 – Subappalto	15
Articolo 23 – Avvalimento	16
Articolo 24 - Disposizioni finali	16



Articolo 1 - Definizioni

1. Nel seguito del presente Capitolato, con il termine:

- a) "Amministrazione Aggiudicatrice" o "Ente Affidante", o "Stazione Appaltante", si intende la Regione Basilicata;
- b) "Imprese Concorrenti" o "Soggetti Offerenti", si intende, salvo diversa specificazione, i soggetti che partecipano alla procedura per l'affidamento dei servizi di cui alla presente gara;
- c) "Impresa Affidataria" o "Soggetto Aggiudicatario", si intende, salvo diversa specificazione, l'impresa che, in quanto migliore offerente, sia risultata aggiudicataria dell'affidamento dei servizi di cui alla presente gara;
- d) "Gestori Uscenti", si intende, salvo diversa specificazione, i soggetti che attualmente gestiscono i servizi messi a gara con la presente procedura nel territorio della Regione Basilicata, sino alla data di subentro della Impresa affidataria, come definita al punto precedente;
- e) "Nuovo Aggiudicatario", si intende, salvo diversa specificazione, il soggetto che, alla scadenza del contratto di servizio scaturente dall'aggiudicazione definitiva della presente gara, subentrerà all'Impresa affidataria a seguito di una nuova procedura concorsuale;
- f) "Percorrenze Chilometriche Annuie Programmate o Effettuate", si intende l'ammontare delle percorrenze concretamente eseguite dall'Impresa affidataria in ciascun anno, derivanti dallo svolgimento dei programmi di esercizio offerti dal Soggetto aggiudicatario e recepiti nel contratto di servizio sottoscritto a seguito dell'aggiudicazione;
- g) "Parti", si intende, salvo diversa specificazione, i soggetti che stipulano il contratto di servizio;
- h) "Carta dei Servizi", si intende lo strumento operativo attraverso il quale l'impresa Affidataria, che cura l'erogazione dei servizi oggetto di gara, si impegna a garantire ai cittadini determinati standard qualitativi e quantitativi delle prestazioni rese;
- i) "Impianti Fissi ed Infrastrutture", si intendono le rimesse, le officine, gli uffici e le altre strutture strumentali all'esercizio dei servizi.

Articolo 2 - Oggetto

1. Il presente Capitolato disciplina, ai sensi dell'art. 34-octies del D.L. 179/2012, l'affidamento della gestione e dell'esercizio dei servizi:

- a) automobilistici sostitutivi o integrativi dei servizi ferroviari di interesse regionale e locale di cui all'art. 9 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422 e s.m.i., già esercitati da Trenitalia S.p.A.;
- b) automobilistici sostitutivi o integrativi dei servizi ferroviari di interesse regionale e locale di cui all'art. 8 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422 e s.m.i., già esercitati da Ferrovie Appulo Lucane s.r.l.;

di competenza della Regione Basilicata.

1. I servizi oggetto della gara costituiscono un unico lotto per una produzione complessiva di **3.265.571 km/annui** (tremilioniduecentosessantacinquemilacinquecentosettantuno chilometri annui) così suddivisi:

- a) 2.126.061 km/annui per i servizi sostitutivi di servizi ferroviari già esercitati da Ferrovie Appulo Lucane s.r.l.;



REGIONE BASILICATA

- b) 1.139.510 km/annui per i servizi sostitutivi di servizi ferroviari già esercitati da Trenitalia S.p.A.;
2. Il corrispettivo unitario dei servizi oggetto di affidamento è stimato in **1,98 €/km** (uno virgola novantotto euro al chilometro), comprensivo delle compensazioni di cui all'art. 17 del D.lgs. 422/97, al netto del riconoscimento del contributo di cui alle L. n. 47/2004, n. 58/2005 e n. 296/2006, relativo agli oneri per il rinnovo dei C.C.N.L.; pertanto, l'importo complessivo a base d'asta annuo per l'espletamento dei medesimi servizi è pari ad **€ 6.465.830,58** (euro seimilioniquattrocentosessantacinquemilaottocentotrenta virgola cinquantotto), oltre IVA di legge.
 3. Gli impegni, gli obblighi, gli oneri e i diritti dell'Ente Affidante e dell'Impresa Affidataria sono individuati nel seguito del presente Capitolato. Tali rapporti, in particolare, saranno regolati mediante un Contratto di Servizio, conformemente allo schema di cui all'All. 3 ai documenti di gara, al quale si rinvia per quanto non espressamente disciplinato nel presente atto.
 4. L'Impresa Affidataria sarà tenuta al rigoroso rispetto di tutte le norme primarie e secondarie comunitarie, nazionali, regionali, vigenti all'atto di sottoscrizione del Contratto di Servizio, che disciplinano l'esercizio dei servizi di trasporto pubblico locale (ad esempio, quelle sulle emissioni rumorose e inquinanti, sulla sicurezza, sul personale, etc.).
 5. L'Ente Affidante effettuerà gli opportuni controlli sulla gestione dei servizi di trasporto oggetto del presente Capitolato, con particolare riferimento alla regolarità dei servizi prestati ed agli aspetti di qualità e sicurezza, nonché a quelli riguardanti i rapporti con l'utenza, anche ai fini degli eventuali provvedimenti in materia di sanzioni, decadenza e risoluzione.

Articolo 3 – Documentazione di Gara

1. Gli allegati successivamente elencati costituiscono la documentazione di gara e ad essi si fa preciso riferimento nel seguito del presente Capitolato:
 - a) Elenco autobus (All. 1):
 - di proprietà delle Stazione Appaltante messi a disposizione, in concessione in uso alle condizioni di cui ai successivi artt. 9 ed 11, per lo svolgimento dei servizi oggetto di gara;
 - trasferiti dai precedenti gestori per lo svolgimento dei servizi oggetto di gara, al valore di cessione calcolato secondo le vigenti normative regionali;
 - b) Elenco personale dipendente presso i gestori uscenti alla data del 31.08.2014 e riferibile a parte dei servizi oggetto di gara; (All. 2)
 - c) Dichiarazione del TFR maturato e delle modalità di accantonamento per i dipendenti di cui al punto precedente. Tipologia dei contratti di lavoro applicati dalle imprese (All. 2-bis);
 - d) Schema del Contratto di Servizio (All. 3);
 - e) Programma d'Esercizio Base (All. 4);
 - f) Disciplinare di gara (All. 5);
 - g) Tabella delle Tariffe in vigore per i titoli di viaggio, approvate con Deliberazione di Giunta Regionale n. 1805 del 5 dicembre 2011 (All. 7).



Articolo 4 - Durata

1. L'affidamento dei servizi oggetto del presente Capitolato decorre dalla data di sottoscrizione del contratto di servizio ed ha durata fino al 31/12/2017.
2. L'Impresa Affidataria si obbliga a proseguire la gestione dei servizi successivamente alla scadenza del relativo contratto di servizio, per un periodo di 12 (dodici) mesi decorrenti dalla data della suddetta scadenza e, comunque, sino alla data di effettivo subentro da parte del Nuovo Aggiudicatario. La prosecuzione dei servizi avviene alle stesse condizioni valide per l'ultimo anno di affidamento, salvo diverso accordo tra le parti.
3. Le disposizioni di cui al punto precedente si applicano anche in caso di decadenza e di anticipata risoluzione del contratto di servizio ovvero nei casi di recesso previsti dal presente Capitolato.
4. L'Amministrazione Aggiudicatrice darà comunicazione all'Impresa Affidataria della data di effettivo subentro da parte del Nuovo Aggiudicatario almeno 60 (sessanta) giorni prima del termine di effettivo inizio del servizio.

Articolo 5 - Corrispettivi e Modalità di Pagamento

1. Oltre ai ricavi di cui al successivo articolo n. 12, all'Impresa Affidataria è attribuito il corrispettivo per l'esercizio dei servizi di trasporto pubblico locale nella misura determinata dall'offerta economica presentata in sede di gara ed oggetto dell'aggiudicazione e della conseguente stipula del contratto di servizio, comprensivo delle compensazioni economiche di cui all'art. 17 del D.lgs. 422/97 e s.m.i.. A tali corrispettivi è sommata l'imposta sul valore aggiunto (IVA), nella misura prevista dalle vigenti disposizioni di legge.
2. Il suddetto corrispettivo, come eventualmente adeguato nel corso di esecuzione del servizio, è erogato in rate trimestrali di uguale importo, previa presentazione di regolare fattura, emessa nell'ultimo giorno del trimestre di riferimento, ed acquisizione da parte della struttura regionale competente del documento unico di regolarità contributiva (DURC), fermo restando quanto previsto in materia di sanzioni e di tracciabilità dei flussi finanziari, entro e non oltre il termine di giorni 60 (sessanta) giorni, data la natura particolare del servizio, decorrenti a partire dalla data di effettiva acquisizione della fattura al protocollo dell'Amm.ne Regionale.
3. L'Ente Affidante si impegna a riconoscere all'Impresa Affidataria gli interessi per ritardato pagamento, a decorrere dalla data di scadenza del termine di cui al punto che precede, calcolati ai sensi del D.lgs. n. 231/2002, come modificato dal d.lgs. n. 192 del 2012, sulla base del saggio degli interessi ivi previsto.
4. I corrispettivi spettanti all'Impresa Affidataria saranno incrementati annualmente in misura pari alla variazione, fatta registrare rispetto all'anno precedente, del tasso di inflazione programmata ufficiale annuo risultante dal Documento di Economia e Finanza.

Articolo 6 - Programmi d'Esercizio

1. I servizi di trasporto pubblico locale oggetto della presente procedura concorsuale (con specifico riferimento a linee, percorsi, frequenze e orari) dovranno essere svolti secondo il Programma di Esercizio indicato dall'Impresa Affidataria in sede di gara.



2. L'Impresa Affidataria dovrà adeguarsi, nel corso del rapporto contrattuale, alle modifiche ed integrazioni del programma di esercizio che l'Ente Affidante ritenga necessarie e/o utili, fatte salve le previsioni di cui ai successivi articoli 7 e 8, in ordine alle ipotesi ed alle modalità di adeguamento dei corrispettivi, nonché alle conseguenze in caso di mancato accordo.

Articolo 7 - Modifiche dei Programmi d'Esercizio e Adeguamento Corrispettivi

1. L'Ente Affidante, nel corso dell'intera durata del servizio, potrà modificare il programma di esercizio - sia in aumento che in diminuzione - per esigenze di pubblica utilità ovvero connesse alla sperimentazione o all'istituzione di nuovi servizi e/o di nuove linee.
2. In particolare, data la natura dei servizi oggetto di gara (automobilistici sostitutivi ed integrativi di servizi ferroviari), l'Aggiudicataria ha l'obbligo di adeguare il programma di esercizio alle eventuali variazioni di orario dei servizi ferroviari in coincidenza, svolti da Trenitalia S.p.A. e da F.A.L. s.r.l.
3. Qualora, per ciascun anno, le percorrenze chilometriche annue autorizzate dall'Ente Affidante differiscano dalle percorrenze chilometriche annue aggiudicate in sede di gara, il corrispettivo annuo totale dovuto all'Impresa Affidataria sarà determinato secondo le seguenti modalità:
 - a) se le percorrenze chilometriche annue autorizzate differiscano, in aumento o in diminuzione, dalle percorrenze chilometriche annue indicate in sede di gara di una percentuale inferiore o pari all'3,0 % (tre per cento), considerata come franchigia, il corrispettivo annuo non subirà alcuna variazione;
 - b) se le percorrenze chilometriche annue autorizzate differiscano, in aumento o in diminuzione, da quelle indicate in sede di gara di una percentuale superiore all'3,0 % (tre per cento), il corrispettivo totale annuo verrà aumentato o diminuito di un importo calcolato applicando il corrispettivo medio chilometrico di aggiudicazione alla differenza tra le percorrenze annue autorizzate e le percorrenze chilometriche indicate in sede di gara, detratta, comunque, la franchigia di cui alla precedente lettera a);
 - c) l'adeguamento del corrispettivo di cui al precedente punto b) sarà effettuato a conguaglio con l'ultima trimestralità di ciascun anno solare.
4. L'Impresa Affidataria dovrà provvedere a mettere in esercizio le modifiche richieste, ai sensi del primo comma del presente articolo, entro e non oltre le date stabilite dall'Ente Affidante.
5. L'Impresa Affidataria, durante il periodo di vigenza del contratto di servizio, potrà richiedere all'Ente Affidante l'approvazione di modifiche e/o integrazioni, ritenute di pubblica utilità, ai programmi di esercizio specificandone le ragioni. L'approvazione delle modifiche e/o integrazioni deve avvenire con atto formale dell'Ente Affidante.
6. L'Impresa Affidataria, per quanto di propria competenza, si obbliga a garantire adeguata e tempestiva informazione all'utenza di ogni modificazione e/o integrazione del programma di esercizio.

Articolo 8 - Scioperi o Eventi Straordinari e Imprevedibili

1. I servizi oggetto della presente procedura di gara devono essere svolti integralmente, correttamente e con continuità, salvo interruzioni o riduzioni temporanee dovute a casi di forza maggiore (ivi comprese le disposizioni delle Autorità competenti per sopravvenuti motivi di ordine pubblico, sanità, sicurezza



etc.) e/o di calamità naturali (terremoti, frane, alluvioni, etc.) non prevedibili e non imputabili all'Impresa affidataria.

2. Nei suddetti casi, l'Impresa Affidataria si impegna a ridurre al massimo i disagi arrecati all'utenza e a riattivare i servizi precedentemente svolti nel più breve tempo possibile, anche effettuando servizi alternativi e/o sostitutivi, dandone, comunque, adeguata e tempestiva comunicazione all'Ente Affidante ed agli utenti.
3. Le interruzioni o riduzioni temporanee dei servizi, comportanti riduzioni di percorrenze dipendenti dai casi di cui al precedente punto 1, non comportano l'applicazione di sanzioni.
4. Qualora per le ragioni di cui al precedente punto 1 e, comunque, previa autorizzazione scritta dell'Ente Affidante, le percorrenze dovessero essere temporaneamente modificate, i corrispettivi saranno adeguati secondo le modalità previste dal precedente articolo 7.
5. In caso di mancata e/o parziale esecuzione dei servizi per cause diverse da quelle previste nel precedente punto 1 e, comunque, imputabili all'Impresa Affidataria, l'Ente Affidante potrà assicurare la continuità e la regolarità del servizio, anche avvalendosi di altre imprese, con rivalsa sull'Impresa Affidataria per le spese sostenute, fermo restando quanto previsto in materia di sanzioni, decadenza e risoluzione, nonché richiedere il risarcimento dell'eventuale maggior danno subito.
6. In caso di sciopero, l'Impresa Affidataria dovrà assicurare lo svolgimento dei servizi minimi previsti negli accordi siglati con le Organizzazioni Sindacali, in conformità alle disposizioni di cui alla Legge n. 146/1990 e s.m.i. relativa al diritto di sciopero nei servizi essenziali, informando tempestivamente e adeguatamente l'Ente Affidante e l'utenza.

Articolo 9 - Beni e Obbligazioni per l'Esercizio dei Servizi

1. Per l'espletamento dei servizi di cui alla presente gara l'Impresa Affidataria deve assicurare, in termini quantitativi e qualitativi, l'utilizzo di un numero adeguato di mezzi fra i quali gli autobus individuati nell'All. 1. L'età media dei mezzi messi a disposizione dall'Impresa Affidataria, in aggiunta a quelli rilevati dal Precedente Gestore di cui all'All. 1, non dovrà essere superiore a 10 anni. Le caratteristiche che il parco mezzi deve soddisfare sono riportate nel successivo art. 11.
2. Sono a carico dell'Impresa Affidataria le spese per l'esercizio dei mezzi impiegati nei servizi, nonché quelle per gli interventi comunque necessari a garantire la manutenzione ordinaria e straordinaria dei mezzi stessi.

Articolo 10 – Personale

1. L'impresa affidataria deve assicurare, in termini quantitativi e qualitativi, la presenza del personale atto a garantire il regolare svolgimento dei servizi di trasporto pubblico locale affidatigli e, in particolare, l'erogazione dei servizi secondo quanto previsto nel relativo programma di esercizio, nel rispetto di tutte le disposizioni normative vigenti al riguardo.
2. Alla conduzione dei mezzi adibiti all'esercizio dei servizi di trasporto pubblico locale devono essere addetti esclusivamente conducenti idonei alla mansione (requisiti di idoneità fisica e psico-attitudinale stabiliti dal D.M. 23 febbraio 1999, n.88 e s.m.i.) e comunque muniti di patente adeguata al mezzo alla cui guida sono destinati, secondo quanto previsto dalla normativa applicabile in materia. I conducenti,



gli agenti di controllo e comunque tutto il personale impegnato in mansioni che comportano contatti con gli utenti devono indossare, mantenendola in perfetto stato, la divisa sociale e/o l'apposito cartellino di riconoscimento.

3. Per tutta la durata dell'affidamento dei servizi di cui alla presente gara, l'Impresa Affidataria ha l'obbligo di mantenere in servizio un Direttore e/o un Responsabile di esercizio in possesso dei requisiti di idoneità di cui al D.M. n. 448/1991.
4. L'Impresa Affidataria è tenuta a garantire la presenza di un numero adeguato di unità di personale cui sono attribuite le funzioni di Polizia Amministrativa, da selezionare nell'organico in servizio, successivamente all'avvenuta assunzione del personale proveniente dai Gestori Uscenti.
5. L'Impresa Affidataria è tenuta al rispetto di quanto previsto dagli articoli 18 e 19 del D.lgs. n. 422/97 e s.m.i., dall'articolo numero 26 dell'allegato A) al Regio Decreto 8 gennaio 1931., n. 148, nonché dall'articolo 18, della L.R. n. 22/1998 e s.m.i., in materia di subentro al precedente gestore.
6. In particolare, l'Impresa Affidataria deve assicurare al predetto personale il rispetto del C.C.N.L. degli autoferrotranvieri e di tutte le disposizioni normative vigenti in materia all'atto di sottoscrizione del Contratto.
7. Ogni onere amministrativo, previdenziale ed assistenziale relativo al personale occupato è a carico dell'Impresa Affidataria. Essa deve rendere disponibile, a richiesta dell'Ente Affidante, la documentazione attestante le ore di lavoro effettuate dal personale impiegato, l'esistenza delle relative polizze assicurative, nonché la regolare esecuzione di tutti i versamenti contributi previdenziali e/o assistenziali nonché di quelli erariali.
8. Il fondo di trattamento di fine rapporto relativo alle unità di personale oggetto di trasferimento, è garantito dai Gestori Uscenti mediante la costituzione di una polizza fideiussoria o di una fideiussione bancaria o in altra forma consentita dalla legge o concordata dagli stessi con l'Impresa Affidataria. In tal caso, la suddetta garanzia deve riguardare esclusivamente i diritti maturati dal personale oggetto di trasferimento sino alla data di assunzione del personale dipendente da parte dell'Impresa Affidataria ed è efficace con decorrenza da tale data. In caso contrario, il suddetto fondo dovrà essere materialmente trasferito dai Gestori Uscenti all'Impresa Affidataria secondo le modalità previste dall'art. 18 della L.R. n. 22/98.
9. Per quel che riguarda gli addebiti al personale dipendente, per risarcimento di danni causati dagli stessi, l'impresa Affidataria farà riferimento alle disposizioni normative vigenti in materia ed in particolare all'Allegato 4 dell'accordo siglato in data 26 aprile 2013 fra il Governo Centrale, le associazioni datoriali e le OO. SS. di settore.

Articolo 11 - Parco Mezzi Destinato all'Esercizio dei Servizi

1. L'Impresa Affidataria, fermo restando il rispetto dell'obbligo di cui al precedente articolo 9, punto 1, deve svolgere i servizi con mezzi autorizzati, in numero e caratteristiche adeguate al regolare esercizio dei medesimi, nonché a soddisfare le esigenze dell'utenza, assicurando in particolare gli standard minimi di qualità e la concreta accessibilità da parte di soggetti portatori di handicap, in conformità alle prescrizioni contenute nel contratto di servizio nonché a quanto proposto in sede di offerta tecnica.



REGIONE BASILICATA

2. L'Impresa Affidataria si impegna, per tutto il periodo di vigenza contrattuale, a migliorare l'abbattimento del livello delle emissioni inquinanti dei mezzi utilizzati, nel rispetto degli obblighi previsti dal relativo progetto presentato in sede di gara.
3. L'Impresa Affidataria è tenuta alla sostituzione dei mezzi non più idonei con altri autorizzati, aventi caratteristiche analoghe o superiori, senza che questo comporti ulteriori oneri per l'Ente Affidante.
4. L'Impresa Affidataria non potrà alienare i mezzi adibiti ai servizi di cui al presente Capitolato o destinarli ad altro uso senza l'autorizzazione dell'Ente Affidante.
5. L'Impresa Affidataria, durante il periodo di vigenza contrattuale, è tenuta a mantenere in perfetto stato di efficienza i mezzi, nonché ad effettuare le attività di pulizia interna ed esterna e la disinfestazione ciclica degli stessi.
6. L'Impresa Affidataria deve trasmettere all'Ente Affidante, prima dell'inizio del servizio e successivamente con cadenza semestrale, per tutta la durata prevista nell'articolo 4, l'elenco aggiornato dei mezzi utilizzati nell'esercizio dei servizi di trasporto pubblico locale affidatigli nonché i rapporti sugli incidenti e/o danni eventualmente intervenuti.
7. L'Ente Affidante può verificare, in ogni modo e in qualsiasi momento, la composizione del parco mezzi ed il suo stato di efficienza, anche mediante controlli a campione.

Articolo 12 - Tariffe e Servizi Commerciali all'Utenza

1. Oltre ai corrispettivi di cui al precedente articolo n. 5, all'Impresa Affidataria saranno attribuiti:
 - a) i ricavi tariffari derivanti dalla vendita dei titoli di viaggio relativi ai servizi di trasporto pubblico locale, la cui tipologia tariffaria è elencata nell'All. 7 al presente Capitolato;
 - b) i ricavi e i vantaggi economici derivanti dalle iniziative commerciali connesse alla gestione dei servizi di trasporto pubblico locale affidatigli.
2. L'Impresa Affidataria, nel periodo di vigenza del contratto di servizio, è tenuta ad adempiere agli obblighi derivanti dall'eventuale adozione, da parte dell'Ente Affidante, di nuovi sistemi tariffari.
3. In particolare, l'Impresa Affidataria è tenuta ad adottare tutte le modalità operative necessarie al regolare funzionamento dei sistemi elettronici di vidimazione.
4. I costi conseguenti alla rete di vendita dei titoli di viaggio sono a completo carico dell'Impresa Affidataria che dovrà organizzarla, contestualmente all'avvio del servizio, a propria cura e spese, rispettando i seguenti standard minimi:
 - distribuzione uniforme sul territorio regionale dei punti di vendita, anche se automatizzati, dei titoli di viaggio, al fine di garantirne la presenza in tutti i Comuni interessati dai servizi oggetto della presente gara;
 - previsione di almeno 10 emettitrici automatiche di terra con un minimo di 4 emettitrici per i Comuni di Potenza e Matera, da collocare prevalentemente presso le stazioni ferroviarie ed i terminal bus interessati dai servizi oggetto di gara;
 - previsione di un sistema di prenotazione ed acquisto online di titoli di viaggio;
 - realizzazione dei titoli di viaggio nel rispetto dei requisiti di anticontraffazione.



REGIONE BASILICATA

5. L'Impresa Affidataria si impegna ad attuare un sistema integrato di bigliettazione con i Gestori dei Servizi Ferroviari regionali, Trenitalia S.p.A. e F.A.L. s.r.l., anche mediante apposite convenzioni sulla base delle decisioni adottate dal Governo Regionale.
6. L'Impresa Affidataria deve provvedere ad effettuare il controllo del rispetto delle condizioni di viaggio dei passeggeri, oltre ad assumere l'obbligo di comunicare all'utenza l'articolazione ed il funzionamento del sistema tariffario vigente.

Articolo 13 - Qualità e Carta dei Servizi

1. L'Impresa Affidataria si impegna a migliorare i livelli di qualità dei servizi svolti, ricercando la massima soddisfazione delle esigenze e dei bisogni espressi dagli utenti, con particolare riguardo agli aspetti dell'informazione, della sicurezza, della pulizia, della puntualità, della regolarità e del comfort, nonché ad intraprendere le opportune azioni finalizzate ad elevarne i livelli nel tempo.
2. L'Impresa Affidataria è tenuta a rispettare gli standard minimi di qualità stabiliti nella Carta dei Servizi presentata in sede di gara.
3. L'Ente Affidante, direttamente e/o tramite soggetti terzi, può effettuare, in ogni momento, verifiche e controlli volti ad accertare l'effettivo svolgimento dei servizi, con particolare riferimento agli aspetti della qualità, della sicurezza e dei rapporti con l'utenza, nonché il puntuale rispetto delle norme e delle prescrizioni applicabili in materia. L'Impresa Affidataria si impegna a fornire la più ampia collaborazione per facilitare le ispezioni, le verifiche e l'acquisizione dei dati. Per agevolare lo svolgimento delle suddette verifiche, l'Impresa Affidataria si impegna a consentire la libera circolazione, su tutti i mezzi adibiti al trasporto pubblico locale oggetto del presente affidamento, del personale indicato dall'Ente Affidante, munito di apposita tessera di riconoscimento, i cui nominativi saranno preventivamente comunicati.

Articolo 14 - Informazioni all'Utenza

1. L'Impresa Affidataria è tenuta a partecipare a qualsiasi iniziativa finalizzata al miglioramento dell'informazione all'utenza.
2. L'Impresa Affidataria deve individuare, all'interno della rispettiva struttura organizzativa (o tramite intese con altre aziende specializzate), un ufficio per raccogliere reclami, proposte e suggerimenti e facilitare l'accesso al servizio ai soggetti diversamente abili. L'Impresa Affidataria, inoltre, deve realizzare un sito internet aziendale, in grado di interagire con gli utenti e gestire i flussi informativi ed attivare, altresì, un numero verde a disposizione dell'utenza.
3. L'Impresa Affidataria si impegna a trasmettere all'Ente Affidante ogni dato richiesto relativo alla qualità dell'informazione fornita all'utenza.
4. Al verificarsi di variazioni riguardanti l'esercizio dei servizi affidati (interruzioni e/o riduzioni e/o incrementi pianificati ovvero modifiche degli orari dei servizi, con particolare riguardo al passaggio dall'orario scolastico a quello non scolastico e viceversa e comunque in ogni altro caso che preveda un cambiamento degli orari e dei percorsi) l'Impresa affidataria si impegna a garantire una completa e tempestiva informazione all'utenza, da porsi in essere perentoriamente entro e non oltre il termine di



7 (sette) giorni antecedenti la data di entrata in vigore dei nuovi orari e/o dei nuovi servizi ovvero entro i diversi termini temporali eventualmente concordati con l'Ente Affidante.

5. Restano fermi gli ulteriori oneri informativi previsti nel presente Capitolato, fatto salvo quanto previsto in materia di sanzioni, di decadenza e risoluzione.

Articolo 15 - Ulteriori Obblighi e Responsabilità

1. L'Impresa Affidataria deve erogare i servizi di trasporto pubblico locale affidatigli sulla base di percorsi e di fermate di cui è garantita la sicurezza e l'idoneità.
2. L'Impresa Affidataria, per quanto di rispettiva competenza, assume la piena responsabilità civile, penale e amministrativa, dei danni di qualsiasi genere che possono derivare alle persone e alle cose durante lo svolgimento dei servizi e delle attività oggetto dell'appalto.
3. Sono posti a carico dell'Impresa Affidataria, inoltre, tutti gli oneri tributari previsti dalle vigenti disposizioni di legge.
4. L'Impresa Affidataria si impegna a presentare all'Ente Affidante, almeno 6 (sei) mesi prima della scadenza del relativo contratto di servizio ovvero entro e non oltre il termine di (30) trenta giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data di efficacia della dichiarazione di recesso di cui al successivo articolo n. 21 o dalla data di dichiarazione della decadenza dell'impresa Affidataria con conseguente risoluzione del servizio di cui all'articolo n. 20:
 - a) l'elenco dei beni essenziali all'esercizio dei servizi di trasporto pubblico locale svolti, da trasferire al corrispondente Nuovo Aggiudicatario, con l'indicazione delle caratteristiche tecniche, del titolo, delle modalità e delle altre condizioni di trasferimento;
 - b) l'elenco dei beni non essenziali all'esercizio dei servizi di trasporto pubblico locale svolti, da mettere a disposizione del corrispondente Nuovo Aggiudicatario, con l'indicazione delle caratteristiche tecniche, del titolo, delle modalità e delle altre condizioni di trasferimento;
 - c) l'elenco del personale dipendente, impiegato nell'esercizio dei servizi di cui al presente Capitolato, da trasferire al corrispondente Nuovo Aggiudicatario, suddiviso per qualifica ed ammontare del costo complessivo delle correlate retribuzioni e degli oneri riflessi;
 - d) tutti gli altri dati che l'Ente Affidante riterrà utili e/o necessari ai fini dell'espletamento delle procedure di gara per l'affidamento dei servizi di trasporto pubblico locale di propria competenza.

Articolo 16 - Garanzie Finanziarie

1. A copertura degli oneri per il mancato o inesatto adempimento di quanto previsto nel presente Capitolato, nel Disciplinare di gara e nel Contratto d'Esercizio, l'Impresa Affidataria è obbligata a costituire una garanzia fideiussoria secondo quanto previsto dall'art. 113 del D.lgs. 163/2006.
2. In caso di garanzia sotto forma di cauzione o fideiussione assicurativa, l'impresa di assicurazione deve essere tra quelle autorizzate all'esercizio del ramo cauzioni.
3. La fideiussione bancaria o la polizza assicurativa devono prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'accezione di cui all'art.1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta dall'Amministrazione.
4. La garanzia deve prevedere espressamente le seguenti condizioni:



REGIONE BASILICATA

- a. pagamento a semplice richiesta e senza che il garante possa sollevare eccezione alcuna e con l'obbligo di versare la somma richiesta nel limite dell'importo garantito, entro un termine massimo di 15 giorni consecutivi dalla richiesta scritta dell'Amministrazione, senza che sia necessaria la costituzione in mora da parte di quest'ultima;
 - b. rinuncia del fideiussore al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del c.c.;
 - c. inopponibilità all'Amministrazione garantita dell'eventuale mancato pagamento dei premi;
 - d. rinuncia ad eccepire il decorso dei termini di cui all'art. 1957 c.c., comma 2.
5. Secondo quanto previsto dal comma 3 dell'art. 113 del D.Lgs. 163/2006, qualora l'ammontare della garanzia dovesse ridursi per effetto dell'applicazione delle penali, o per qualsiasi altra causa, l'Aggiudicatario deve provvedere al reintegro entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dall'Amministrazione.
6. La garanzia fideiussoria è progressivamente svincolata secondo il disposto del comma 3 dell'art. 113 del D.Lgs. 163/2006.
7. La mancata costituzione della garanzia di cui al precedente punto 1 determina la revoca dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria da parte dell'Amministrazione Aggiudicatrice. Quest'ultima deve provvedere ad aggiudicare conseguentemente il servizio all'impresa concorrente che segue nella graduatoria.
8. La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione del servizio, reso dal Direttore dell'Esecuzione del Contratto.

Articolo 17 - Assicurazioni

1. È fatto obbligo all'Impresa Affidataria di stipulare, prima della data di inizio delle attività affidate, tutte le polizze assicurative previste dalla normativa vigente, con copertura decorrente a partire dalla data di inizio del servizio e cessazione alla data di ultimazione dello stesso, fermo restando quanto previsto nel precedente articolo 4, comma 2.
2. Il massimale minimo annuo, a copertura dei danni a persone, a cose e ad animali, non deve essere inferiore ad almeno € 10.000.000,00 (euro diecimilioni virgola zero) per ogni sinistro e per ciascun mezzo.

Articolo 18 - Reporting e Monitoraggio

1. L'Impresa Affidataria si impegna a predisporre un "rapporto dei servizi" erogati su base trimestrale, quale documento di consuntivazione dei dati di caratterizzazione e di valutazione dei servizi prestati e della qualità erogata, nonché dei risultati di esercizio raggiunti; tale rapporto costituisce lo strumento di base per la valutazione degli impegni contrattuali.
2. Il suddetto rapporto trimestrale, redatto dall'Impresa Affidataria in regime di autocertificazione, ex D.P.R. n. 445/2000, da presentarsi perentoriamente entro e non oltre 60 giorni successivi a ciascun trimestre di riferimento del servizio svolto, dovrà, obbligatoriamente, indicare:
 - a) chilometri percorsi per linea, con esclusione dei trasferimenti tecnici da e per le rimesse;



REGIONE BASILICATA

- b) per ciascuna linea, valore assunto dal rapporto viaggiatori trasportati per km trasportati/posti offerti per Km percorsi, al fine di misurare la percentuale dei posti effettivamente occupati rispetto a quelli disponibili sui veicoli;
 - c) elenco del personale addetto al servizio, con i turni di servizio effettuati;
 - d) regolare esecuzione dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi ed erariali;
 - e) elenco dei veicoli utilizzati, corredati dei dati relativi ai documenti di ciascun veicolo, con indicazione delle linee e delle percorrenze svolte;
 - f) ricavi da traffico e da iniziative commerciali connesse alla gestione del servizio di trasporto pubblico locale;
 - g) incidenza del costo del personale sul totale dei costi di produzione;
 - h) incidenza dei tempi accessori sull'orario di lavoro;
 - i) consumo effettivo del carburante e relativo costo.
3. Il rapporto trimestrale relativo all'ultimo trimestre, al 31/12, di ciascun anno solare è da intendersi riepilogativo di tutto l'esercizio svolto nell'anno di riferimento.
4. L'Ente affidante potrà effettuare periodicamente le rilevazioni sulla rete, per verificare il rispetto degli standard minimi di qualità del servizio, l'efficienza e lo stato di manutenzione degli impianti e dei mezzi.
5. Rimangono in capo all'Impresa Affidataria gli obblighi di reporting e monitoraggio all'Osservatorio del Trasporto Pubblico Locale, di cui all'Art.16 bis punto 7 del decreto legge 6/07/2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla Legge 07.08/2012 n. 135, come modificato dall'art 1 comma 301 della legge 24/12/2012 n. 228 ed gli obblighi di reporting e monitoraggio all'Amm.ne Appaltante per gli adempimenti previsti in capo alle Regioni con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 marzo 2013, art. 3.

Articolo 19 - Sanzioni

1. L'Ente Affidante, qualora abbia accertato inadempimenti degli obblighi contrattuali da parte dell'Impresa Affidataria, provvederà a contestarli per iscritto all'Impresa stessa, assegnando congruo termine per controdedurre, comunque non inferiore a 10 (dieci) giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data di ricezione della contestazione, da considerarsi perentorio.
2. Qualora le suddette controdeduzioni non siano accoglibili ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia pervenuta nei termini assegnati, l'Ente affidante irrognerà le seguenti sanzioni:
 - a) € 5.000,00 (cinquemila virgola zero) nel caso di mancata attivazione o malfunzionamento dei sistemi proposti in sede di gara per l'informazione all'utenza e acquisizione dei reclami;
 - b) € 10.000,00 (diecimila virgola zero) nel caso di mancato rispetto dei vincoli e delle prescrizioni concernenti l'esercizio, quali:
 - Variazione abusiva dei percorsi svolti senza giustificato motivo;
 - Variazione, senza giustificato motivo, non autorizzata del Programma d'esercizio, senza diminuzione dell'offerta;
 - Mancato rispetto delle tariffe;
 - Mancato rispetto degli orari e delle fermate, senza giustificato motivo;



REGIONE BASILICATA

- Inosservanza delle disposizioni relative alla libera circolazione dei soggetti svantaggiati di cui all'art. 24 della L.R. 22/98;
 - Ripetuti ritardi nell'adeguare i servizi alle richieste dell'Amministrazione Affidante;
- c) € 20.000,00 (ventimila virgola zero) nel caso venissero accertate le seguenti violazioni:
- Utilizzo di materiale rotabile non autorizzato all'immissione in servizio o con polizza RC non in regola;
 - Impiego di personale che non abbia titolo idoneo per la guida dei mezzi utilizzati nel servizio o con il quale non sia stato instaurato un regolare rapporto di lavoro;
 - Mancata emissione dei titoli di viaggio;
 - Variazione, senza giustificato motivo, non autorizzata del Programma d'esercizio, con diminuzione dell'offerta;
- per quest'ultima violazione oltre alla sanzione, all'Impresa affidataria verrà decurtato anche il corrispettivo proporzionalmente alle percorrenze non effettuate.
- d) € 30.000,00 (trentamila virgola zero) nel caso di mancato rispetto di ciascuno degli obblighi previsti dal presente Capitolato di comunicazione, reporting e monitoraggio;
- e) € 5.000,00 (cinquemila virgola zero) per l'intempestiva comunicazione all'Ente Affidante e/o di informazione all'utenza di sospensione del servizio;
- f) € 1.000,00 (euro mille virgola zero) per ogni accertato ritardo nella partenza e nell'arrivo delle singole corse, qualora il ritardo risulti superiore a minuti 10 (dieci) e dipenda da cause oggettivamente imputabili all'Impresa Affidataria;
- g) Da € 1.000,00 (mille virgola zero) ad € 20.000,00 (ventimila virgola zero), in relazione all'entità dell'infrazione accertata, nel caso venga riscontrata e contestata, a seguito di verifica da parte dei funzionari regionali preposti, inadempienza circa la regolare pulizia ed il decoro dei mezzi.
3. L'Amm.ne Affidante tratterà le sanzioni irrogate ai sensi del punto che precede, dal corrispettivo di cui al precedente art. 5, a valere sull'ultima trimestralità di ciascun anno solare.
4. L'eventuale contestazione di inadempimenti contrattuali e l'applicazione delle relative sanzioni non esonera l'Impresa Affidataria, per quanto di competenza, dall'adempimento di tutte le obbligazioni contrattuali, ivi comprese quelle per le quali si è resa inadempiente e che hanno determinato l'obbligo di pagamento delle sanzioni.
5. L'applicazione delle sanzioni di cui al precedente punto 2 non preclude il diritto dell'Ente Affidante di avvalersi di quanto previsto in materia di decadenza e risoluzione, né di richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni subiti.

Articolo 20 - Decadenza e Risoluzione

1. L'Ente Affidante può dichiarare la decadenza dell'Impresa Affidataria, con conseguente risoluzione di diritto del relativo contratto di servizio, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 del codice civile, in caso di:
- a) non veridicità delle dichiarazioni prodotte in sede di gara, accertata successivamente alla stipula del contratto di servizio;
 - b) mancata ottemperanza a norme imperative di legge o regolamentari;



REGIONE BASILICATA

- c) mancato avvio del servizio nel termine stabilito dal presente Capitolato, per causa dipendente dall'Impresa Affidataria;
 - d) gravi irregolarità e/o inadempienze nell'applicazione del CCNL e/o delle leggi che disciplinano l'utilizzazione del personale;
 - e) condanna con sentenza passata in giudicato ovvero assoggettamento alle misure previste dalla normativa antimafia di uno dei componenti l'Organo di Amministrazione dell'Impresa Affidataria ivi compreso il Presidente o il Consigliere delegato o il Direttore generale o il Responsabile tecnico dell'Impresa Affidataria;
 - f) perdita dei requisiti di idoneità tecnica e finanziaria previsti dalla normativa vigente in materia;
 - g) mancata e/o insufficiente copertura assicurativa dei rischi connessi all'esecuzione delle attività affidate;
 - h) ingiustificata e unilaterale interruzione e/o riduzione dei servizi affidati;
 - i) ingiustificate, gravi e reiterate irregolarità nell'esercizio dei servizi affidati, che compromettano la regolarità o la sicurezza dell'esercizio medesimo;
 - j) ingiustificate e gravi e/o reiterate inadempienze riguardanti gli obblighi informativi assunti nei confronti dell' Ente affidante e/o degli utenti;
 - k) assoggettamento dell'Impresa Affidataria a procedure concorsuali;
2. In caso di decadenza dall'affidamento e di risoluzione del contratto di servizio, l'Ente Affidante ha il diritto di incamerare definitivamente la cauzione e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere, anche, giudizialmente per la richiesta del risarcimento dell'eventuale maggior danno subito.
 3. In caso di decadenza dall'affidamento e di risoluzione del contratto di servizio è inoltre escluso qualsiasi compenso e/o indennizzo e/o rimborso delle-spese a favore dell'Impresa Affidataria inadempiente.

Articolo 21- Recesso

1. In qualsiasi momento l'Ente Affidante ha il diritto di recedere unilateralmente dal contratto di servizio, previo preavviso scritto di almeno 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi da inviarsi alla Impresa Affidataria con raccomandata a/r, nel caso di mancato accordo in sede di rinegoziazione del corrispettivo posto a carico dell'Ente Affidante, dipendente dalle modifiche da apportare al programma di esercizio.
2. In caso di recesso, l'Impresa Affidataria ha diritto al pagamento del solo servizio eseguito, purché svolto correttamente secondo le modalità indicate nel presente Capitolato, secondo i corrispettivi e le modalità di pagamento ivi previsti.

Articolo 22 – Subappalto

1. Ai sensi dell'art. 118 del D.lgs. n. 163/2006 è consentito il subappalto dei servizi affidati per una quota dell'importo complessivo del Contratto di Servizio non superiore al limite stabilito dalla L.R. 22/98 e s.m.i., previa autorizzazione da parte dell'Ente affidante e sempre che l'Impresa Affidataria in sede di offerta lo abbia debitamente specificato riportando la percentuale massima del valore dell'affidamento da subappaltare.
2. Il subappalto è autorizzato dall'Amministrazione Affidante con specifico provvedimento previo:



- a. deposito della copia autentica del contratto di subappalto con allegata la dichiarazione ex art. 118, comma 8, del D.Lgs. 163/2006 circa la sussistenza o meno di eventuali forme di collegamento o controllo tra l'affidatario e il subappaltatore;
 - b. verifica del possesso in capo alla/e subappaltatrice/i dei medesimi requisiti di carattere morale indicati nel bando di gara (cause ostative di cui all'art. 38 del D.Lgs 163/2006 e di cui all'art. 10 della Legge n. 575/65), nonché dei medesimi requisiti di carattere tecnico ed economico indicati nel bando di gara da verificare in relazione al valore percentuale delle prestazioni che intende/ono eseguire rispetto all'importo complessivo dell'appalto;
 - c. verifica del possesso dei requisiti per l'accesso alla professione di trasportatore di viaggiatori su strada e rispetto di tutte le norme vigenti in materia di trasporto pubblico.
3. Ai sensi del comma 3 dell'art. 118 del D.lgs. 163/2006, l'Impresa Affidataria si impegna a trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei confronti del sub-affidatario, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essi affidatari corrisposti al subappaltatore, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Qualora l'Impresa affidataria non trasmetta le fatture quietanzate del subappaltatore entro il predetto termine, la stazione appaltante sospende il successivo pagamento a favore degli affidatari.

Articolo 23 – Avvalimento

1. E' espressamente vietato ricorrere all'istituto dell'Avvalimento.

Articolo 24 - Disposizioni finali

1. Nell'espletamento dei servizi, l'Impresa Affidataria, sotto la propria responsabilità, è tenuta a far osservare ai propri dipendenti tutte le disposizioni di legge e di regolamento applicabili in materia.
2. L'Impresa Affidataria è soggetta all'osservanza dell'intera normativa di gara.
3. Per quanto non espressamente disciplinato, si rinvia alla normativa vigente e, in particolare, alle norme del codice civile ed alla vigente legislazione comunitaria, nazionale e regionale in materia di trasporto pubblico locale.